

## REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO *CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI*

### TITOLO I Principi Generali

#### Art.1

1. L'Amministrazione comunale, al fine di creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere e approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla nostra comunità e contribuire quindi allo sviluppo di persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progetto civile della società, istituisce nel Comune di Barrafranca il *Consiglio Comunale dei Ragazzi*.

#### Art.2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.

2. *Il Consiglio comunale dei Ragazzi* esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo, beni culturali, educazione stradale, educazione motoria, cinema e teatro.

3. Le funzioni di cui al precedente comma vengono esercitate mediante deliberazioni.

Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo art. 14, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.

#### Art.3

1. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi* svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento;

2. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi* è coadiuvato dal Sindaco o da un suo delegato e dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenti in ogni seduta.

3. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la G.M. dei Ragazzi* durante l'espletamento delle proprie funzioni, sono altresì coadiuvati da un funzionario incaricato dal Segretario Generale, presente in ogni seduta, con funzioni di verbalizzante.

### TITOLO II Funzioni

#### Art.4

1. Le decisioni prese dal *Consiglio Comunale dei Ragazzi*, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dal funzionario di cui all'art. precedente e sottoposte all'Amministrazione comunale che, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l'istanza espressi, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

#### Art.5

1. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi* potrà richiedere al Presidente del Consiglio comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

### TITOLO III Procedimento elettorale preparatorio

#### Art.6

1. Possono essere eletti quali rappresentanti del *Consiglio Comunale dei Ragazzi* gli studenti delle quinte classi delle scuole elementari e di tutte le classi delle scuole medie inferiori presenti nel territorio comunale.

#### Art.7

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente art.6.

#### Art.8

1. Il *Consiglio Comunale dei Ragazzi* è costituito da n. 20 componenti da ripartire in numero proporzionale al numero degli iscritti per ogni singolo plesso di scuola media e scuola elementare (solo le quinte classi).

### TITOLO IV

#### Tempi e modalità di elezioni

#### Art.9

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
  - a) entro il 30 ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'obbligo del Comune di Barrafranca (per le elementari solo le quinte classi), ogni plesso eleggerà i propri consiglieri.
  - b) Le elezioni si svolgeranno di concerto con gli organi collegiali delle scuole. In ogni plesso si costituirà un seggio elettorale. L'Amministrazione comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
  - c) I candidati di ogni plesso dovranno essere inseriti in una lista unica. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.
  - d) Entro il mese di novembre, su convocazione del Sindaco, i consiglieri si riuniranno presso il palazzo municipale per eleggere il Sindaco dei ragazzi; qualora due o più ragazzi dovessero ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio. Il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco.
  - e) Il Sindaco di Barrafranca proclama, nella stessa giornata, subito dopo l'elezione, il Sindaco del *Consiglio Comunale dei Ragazzi*.
  - f) Il neo eletto Sindaco nomina i cinque componenti della Giunta (il Vice Sindaco viene nominato secondo la precedente lettera d) e ne dà comunicazione nella prima seduta utile dopo quella della proclamazione.

### TITOLO V

#### Norme di funzionamento

#### Art.10

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco di Barrafranca nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.
2. Il Sindaco eletto avrà, inoltre, il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.
3. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del *Consiglio Comunale dei Ragazzi*, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

#### Art.11

3. La Giunta eletta dovrà discutere e proporre al *Consiglio Comunale dei Ragazzi* gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del *Consiglio Comunale dei Ragazzi*.

4. La Giunta si riunirà presso le scuole secondo il regolamento che sarà adottato con l'istituzione scolastica.

Art.12

1. *Il Consiglio Comunale dei Ragazzi* dura in carica un anno.

Art.13

1. Durante l'anno del suo mandato sede del *Consiglio* è il palazzo municipale – aula consiliare.

TITOLO VI  
Funzionamenti

Art.14

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il *Consiglio Comunale dei ragazzi*.

Art.16

Norma finale e transitoria

1. Nella prima attuazione dell'istituzione del *Consiglio dei Ragazzi* si dà mandato al Sindaco, unitamente al Presidente del Consiglio, di convocare un'assemblea di tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente regolamento ed eventualmente proporre emendamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.